

Legge regionale 31 ottobre 1986 , n. 45 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Interventi regionali per favorire la realizzazione di nuove iniziative promosse dalle società finanziarie delle Partecipazioni statali e/o da società di promozione industriale nonché di iniziative collegate alle attività produttive delle PPSS.

Art. 9

Norma procedurale

Per la concessione delle provvidenze di cui agli articoli 4, lettera a), 5, 6, e 7, si applicano le modalità previste dagli articoli da 12 a 16 del Capo III della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30.